

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1514)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**  
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**  
(SEGNI)

col **Ministro dell'Interno**  
(SCELBA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**  
(TRABUCCHI)

col **Ministro del Tesoro**  
(TAVIANI)

col **Ministro della Difesa**  
(ANDREOTTI)

col **Ministro della Pubblica Istruzione**  
(BOSCO)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**  
(ZACCAGNINI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(RUMOR)

col **Ministro dei Trasporti**  
(SPATARO)

col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**  
(SPALLINO)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(MARTINELLI)

col **Ministro delle Partecipazioni Statali**  
(BO)

e col **Ministro della Sanità**  
(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1961

Norme sul servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, dall'epoca della sua pubblicazione ad oggi, non ha subito alcuna sostanziale modificazione.

La sua remota stesura non infirma, peraltro, i suoi principi informatori, sempre attuali, rivolti ad affermare l'uso del sistema metrico decimale ed a tutelare la pubblica fede nelle convenzioni fondate su pesi e misure; nè può riflettersi sui modi e mezzi con i quali i suddetti principi vengono imposti: verifica prima e periodica degli strumenti metrici, integrate da opportuna sorveglianza, presso gli utenti degli strumenti medesimi. Ciò perchè gli adempimenti stessi hanno dato, fino ad oggi, in Italia ed in altre numerose Nazioni, risultati tali da giustificare la necessità di mantenerli in vigore.

Senonchè l'inattualità della legge è da rilevare nei limiti che si riscontrano all'estensione di detti mezzi e nelle modalità applicative dei suoi principi: modalità e limiti che non sono più in rapporto ai profondi mutamenti sociali intervenuti dal 1890 ad oggi ed alla vasta ripercussione che il contemporaneo progresso della tecnica ha portato nel campo della fabbricazione, della diffusione e, principalmente, nella varietà delle forme e nell'ampiezza d'uso degli strumenti metrici, ivi compresi i misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati, i misuratori delle forniture d'acqua, i contatori telefonici, i tassametri, i manometri e gli alcoolometri impiegati in convenzioni commerciali, nonchè la vendita di merci impaccate che fino ad oggi non erano state giuridicamente disciplinate.

Si è reso, pertanto, necessario rielaborare la materia, conferendo ad essa una più organica formulazione ed integrandola in rapporto alle nuove e più ampie esigenze, che richiedono al legislatore un migliore controllo nei rapporti economici tra le parti interessate.

Il disegno di legge proposto, pertanto, recependo le norme vigenti sui pesi e sulle misure ne estende la disciplina ad altri settori.

Per la disciplina di alcuni di essi, peraltro, data la complessità della materia, che richiede l'approfondito esame tecnico da parte degli esperti nei diversi rami, e considerata l'incidenza negativa che una regolamentazione non sufficientemente meditata può arrecare all'auspicabile corrente svolgimento dei connessi rapporti economici, è prevista una delega al Governo che entro un ragionevole periodo di tempo dovrà provvedere al riguardo. In particolare la materia delegata attiene ai misuratori di forniture di acqua, ai contatori telefonici, ai tassametri e ad altri apparecchi di misurazione, il cui uso incida nei rapporti economici *inter partes*.

Il provvedimento, nel riordinare la materia nel suo complesso, ha tenuto nel debito conto la necessità di apportare ai diritti erariali gli opportuni ritocchi conseguenti al mutato potere di acquisto della moneta, nell'ultimo decennio, e di rivedere, a seguito dei nuovi compiti sopracennati, l'ordinamento del Servizio e del relativo personale.

Per quanto riguarda, in particolare, la stesura del disegno di legge si è ritenuto di ripartire la disciplina in appositi capi, a seconda della connessione delle norme ai singoli argomenti che ne formano oggetto.

Infatti, il Capo I sulle disposizioni generali, pur lasciando sostanzialmente invariate le norme relative alle unità del sistema metrico decimale e le relative definizioni, vincolate ad apposita Convenzione internazionale ha, tuttavia, chiarito quei dubbi che in sede di applicazione giurisdizionale delle predette norme, avevano rivelato ampie lacune nella vigente legislazione.

Così, all'art. 9 si è tenuto conto delle contrattazioni verbali che rappresentano la maggior parte dei rapporti economici che si svolgono tra le parti nelle vendite al dettaglio.

In particolare, sono state disciplinate le forme di vendita di ogni specie di prodotti e mercanzie, segnatamente generi alimentari preconfezionati, che, pur presentando l'inevitabile vantaggio della garanzia igienica e della praticità di smercio, hanno già largamente dimostrato di prestarsi, in molti sensibilissimi settori, alla più pericolosa ed indiscriminata inosservanza del principio di tutela della pubblica buona fede.

Nel Capo II si è tenuta presente la duplice necessità di salvaguardare la pubblica buona fede in ogni convenzione fondata sull'impiego di pesi e misure e di offrire all'acquirente di strumenti metrici la piena garanzia che essi possiedono adeguatamente i requisiti di sensibilità e di esattezza connessi con gli usi cui gli strumenti stessi sono destinati.

Si è tenuto, altresì, conto dei nuovi sistemi produttivi diretti al confezionamento in fabbrica delle merci, specie alimentari, e della affermazione sempre maggiore che la vendita di prodotti impaccati, come sopra è già stato accennato, è venuta assumendo in questi ultimi tempi. E, pertanto, gli obblighi fondamentali della verifica prima degli strumenti metrici e delle successive verificazioni periodiche sono stati ampliati in modo da considerare:

a) per la verifica prima, tutti gli strumenti ed apparecchiature di natura anche complessa, che, diversificandosi da quelli di tipo tradizionale, sono destinati alle predeterminazioni in fabbrica delle quantità delle merci da immettere al consumo, nonché gli strumenti per pesare e per misurare che risultino comunque idonei a far fede in rapporto con terzi anche se il rapporto sia di natura non commerciale (come nel caso delle pesa-persone e pesa-bambini impiegate in istituti di cura o di misure lineari usate nelle competizioni sportive);

b) per la verifica periodica, le categorie di coloro che pur non facendo uso di strumenti metrici, in operazioni di compravendita, o consegna di merci, o commisurazione di merci, forniscano tuttavia a terzi prestazioni od indicazioni, la cui importanza, per il terzo medesimo, o per il pubblico in genere, richieda tutela e garanzia da parte dello Stato.

Nel determinare la procedura per l'assolvimento degli obblighi di cui sopra, è stato tenuto conto della posizione degli utenti metrici e delle varie attività da essi svolte, in modo da garantire la piena osservanza delle norme legislative, cercando, nel contempo, di non intralciare mai lo svolgimento delle attività stesse. Così, particolare agevolazione è prevista per gli ambulanti che possono

far verificare i propri strumenti metrici anche in località diversa da quella di residenza, in relazione alla peculiare forma del loro commercio.

Per gli agricoltori, poi, è prevista addirittura l'esenzione dall'obbligo della verifica periodica, qualora essi vendano, nell'ambito del fondo, i prodotti ottenuti. Di tale agevolazione si potranno avvantaggiare segnatamente i piccoli agricoltori, i quali, come è noto, esitano, di norma, direttamente e sul luogo di produzione, i generi coltivati.

Infine, per le piccole e medie aziende agricole che usino pesi e misure in rapporto con terzi, il diritto metrico da corrispondere è stato contenuto in misura così esigua (da lire 300 a lire 800 biennali) da risultare poco più che simbolico.

Particolare riguardo ha il disegno di legge per le parti staccate di strumenti metrici di provenienza estera; si è provveduto cioè a rimuovere il divieto di importazione attualmente vigente.

Il Capo III tratta della verifica dei misuratori dei gas. Poiché le norme attualmente in vigore, che disciplinano il settore, si sono dimostrate adeguate alle necessità inerenti al settore stesso, nel provvedimento sono state sostanzialmente riprodotte le vecchie disposizioni, salvo ritocchi.

Si è provveduto, in particolare, a rendere più severo e frequente il controllo metrico, limitando la validità dei bolli ad un periodo decennale (attualmente il periodo di validità dei bolli è praticamente indeterminato); è stata, inoltre, prevista la possibilità di effettuare la verifica dei misuratori anche nel luogo di installazione, quando cioè venga concordemente richiesto dalle parti interessate.

Con le norme di cui al Capo IV viene introdotta, *ex novo*, la legalizzazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Il criterio pregiudiziale, tenuto a base nel formulare le norme relative, è stato quello di differenziare, nell'applicazione della legge, gli apparecchi fabbricati ed installati in epoca successiva all'entrata in vigore di essa, dai misuratori risultanti già in opera alla stessa data; per la verifica di questi

ultimi è stata stabilita, difatti, una mora di 5 anni.

Tenuto conto che entro il predetto termine la maggior parte di tali misuratori risulterà sostituita da apparecchi nuovi, già bollati, e che un'altra considerevole parte sarà stata spontaneamente rimossa per esigenze dell'azienda erogatrice (cambio di utenza, guasti, eccetera), risulta certo che nel corso dei 5 anni soltanto una limitata aliquota dei misuratori in questione dovrà essere appositamente rimossa per essere verificata.

Altro criterio sostanziale è stata quello di limitare l'obbligo della verifica ai misuratori destinati alle piccole e medie utenze stabilendo il limite a 500 Kwa in relazione alle classificazioni adottate dal C.I.P. in materia tariffaria.

Entro tale limite è compresa la maggior parte di misuratori, rimanendo fuori dall'obbligo della verifica un esiguo numero, quello cioè destinato alle grandi utenze. La limitata esclusione è giustificata dal fatto che i misuratori ed i trasformatori di misura ad essi associati per le grandi utenze possono avere speciali caratteristiche tecniche, che ne rendono particolarmente onerosa la verifica, mentre, d'altra parte, i relativi utenti sono senza dubbio sufficientemente avveduti nello specifico campo per esercitare una autotutela. In ogni caso per questa categoria di apparecchi è prevista la possibilità di verifica a richiesta degli utenti stessi.

Nè si è trascurata la necessità di conciliare il principio di tutela della fede pubblica con l'esigenza di non intralciare o di rendere eccessivamente oneroso il compito delle imprese distributrici dell'energia elettrica. E, pertanto, anzichè disporre la verifica *in loco*, si è stabilito di sottoporre gli apparecchi a controllo metrico presso i fabbricanti o presso la impresa distributtrice, in concomitanza con le operazioni di collaudo e taratura di essi e, comunque, prima dell'installazione in opera.

Così facendo si evitano possibili interferenze, presso gli utenti degli apparecchi, tra gli organi statali ed il personale delle imprese incaricato delle letture e della sorveglianza; ed essendo poi ridotto al minimo il movimento del personale e degli apparecchi

ne consegue una cospicua riduzione nei costi del servizio.

Circa la validità dei bolli posti a garanzia dell'eseguita verifica, si è tenuto conto, nello stabilirne i limiti, che il periodo medio di buon funzionamento di un misuratore è valutabile in dieci anni, cosicchè solo dopo trascorso tale termine i piombi di garanzia dovranno essere rinnovati.

La validità dei piombi di garanzia dei trasformatori di misura è, invece, permanente, in quanto gli apparecchi stessi, all'infuori di guasti sostanziali che li rendano inservibili, non sono soggetti ad apprezzabili variazioni nel loro funzionamento.

Il controllo dei misuratori in parola trova idonea pertinenza negli uffici preposti alla verifica dei pesi e delle misure, sia per l'organizzazione centrale e periferica già in atto, sia per il logico inquadramento della materia nei compiti d'istituto degli uffici stessi.

Circa l'influenza del costo della verifica sui canoni e sui noli corrisposti dagli utenti, è da rilevare che essa sarà minima in quanto il diritto di verifica per un misuratore, stante la validità decennale dei bolli statali, inciderà annualmente soltanto per un decimo del suo importo fissato nella tabella C annessa al disegno di legge. Importo che, ad esempio, per un misuratore della potenza di 4 Kwa, massima per una utenza di forza motrice per uso domestico, è stabilito in lire 600, pari cioè a lire 60 per anno.

Nel Capo V vengono dettate norme per la verifica dei manometri e dei recipienti di vetro.

L'obbligo della verifica periodica, vigente attualmente solo per i manometri campioni usati per il controllo dei recipienti a pressione, è stato esteso a tutti i manometri ordinari impiegati per determinazioni quantitative, nella misurazione di gas sotto pressione, in rapporto tra terzi (esempio: colonnine distributrici di metano per autotrazione).

La verifica delle bottiglie di vetro aventi carattere di misura metrica, già obbligatoria, è stata resa facoltativa e nel contempo è stata estesa a tutti i recipienti contenitori aventi capacità tradizionali, anche

se diverse dalle capacità previste dal regolamento vigente.

La norma è rivolta ad eliminare gli eccessivi oneri che comporterebbe il bollo obbligatorio sulla vendita di liquidi di grande consumo, come vino, olio, acqua minerale, eccetera e, contemporaneamente, invogliare gli imbottiglieri a valersi, contro corresponsione di un esiguo diritto unitario (lire 0,10), di bottiglie di capacità nota, garantita dal bollo dello Stato.

Nello stesso Capo è stata rinviata al Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi la determinazione delle modalità da seguire nella verifica facoltativa di alcuni tipi di strumenti metrici (termometri, densimetri, eccetera).

Nel Capo VI sono state raggruppate le disposizioni concernenti l'applicazione dei diritti erariali in relazione ai vari tipi di strumenti metrici verificati. Non sono, tuttavia, contemplati i diritti di verifica periodica, in quanto compresi nel precedente Capo II per stretta connessione con la materia ivi trattata.

Nel successivo Capo VII, sono previste le norme per l'accertamento delle contravvenzioni in materia metrica e stabilite le relative sanzioni.

Ai fini di una più ampia possibilità di controllo dell'applicazione della legge, le qualifiche di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria vengono riconosciute, rispettivamente, al personale delle carriere direttiva e di concetto ed a quello delle carriere esecutiva ed ausiliaria del Servizio metrico.

\* \* \*

Dell'esame dei precedenti Capi del provvedimento risulta chiaramente che i compiti di istituto del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi risulteranno quantitativamente e qualitativamente aumentati, oltre che per l'incremento naturale degli utenti metrici, per l'accresciuto numero dei diversi tipi di strumenti soggetti alla verifica, anche e soprattutto in dipendenza delle nuove funzioni demandate al Servizio medesimo per la verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura. Tali compiti inoltre si diversificano oggi da quelli svol-

ti in un non più recente passato in dipendenza dello sviluppo assunto dagli strumenti di natura complessa.

Invero, mentre per il passato, la stragrande maggioranza degli strumenti per pesare e per misurare era indirizzata agli usi di commercio, oggi una larga parte della produzione viene richiesta ed assorbita dal settore industriale che, nei campi più disparati e con intensità sempre crescente, tende a valersi degli strumenti stessi come di un vero e proprio mezzo di lavoro, la cui influenza ha già avuto modo di affermarsi con benefici effetti, nella contrazione dei costi di produzione.

La complessità di struttura e la delicatezza di funzionamento derivanti dall'applicazione dei moderni ritrovati nei più svariati campi delle tecnologie industriali hanno reso parimenti ampia la sfera di competenza e di specializzazione del servizio e dei funzionari ad esso addetti.

In ordine a quanto precede, nei Capi VIII e IX si è dovuto provvedere ad un riordinamento del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi con la istituzione dei Circoli di ispezione metrica, ai quali vengono preposti funzionari della carriera direttiva, forniti cioè di una preparazione culturale idonea a facilitare l'acquisizione delle vaste competenze professionali richieste per l'esecuzione delle funzioni sopra indicate.

I Circoli, infatti, rispondendo anche a quei criteri di decentramento che sono posti alla base dell'attuale ordinamento giuridico dello Stato, dovranno assolvere a sostanziali compiti di vigilanza tecnica ed amministrativa sugli uffici metrici, affidati a funzionari della carriera di concetto, assicurandone, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, l'uniformità di indirizzo, ed intervenendo, in modo diretto, in ogni divergenza che, in materia tecnica, possa insorgere tra gli uffici stessi e tra questi ed i terzi interessati.

L'attività dei Circoli trova a sua volta il necessario coordinamento nei superiori organismi ministeriali.

In merito all'istituzione della predetta carriera, si ritiene opportuno precisare che l'organico relativo è stato direttamente previsto tenendo esclusivamente presenti le nuove ne-

cessità funzionali di servizio, come sopra accennato.

Nel Capo X sono fissate le opportune norme transitorie, per il funzionamento dei nuovi servizi ed in relazione agli aumentati compiti di quelli in atto. Nelle more della copertura dei posti del ruolo della carriera direttiva, si è dovuto necessariamente provvedere all'istituzione di un ruolo ad esaurimento con funzioni direttive, nel quale vengono inquadrati gli impiegati più qualificati, ossia quelli che ricoprono le qualifiche più elevate, e che, di fatto, già svolgono tali mansioni.

Inoltre, è prevista la delega al Governo, indicata nella prima parte della presente relazione, per l'emanazione di norme riguardanti la disciplina metrica di alcuni particolari strumenti, che non sono stati contemplati nel disegno di legge.

Nell'organizzare i nuovi servizi di verifica dei misuratori elettrici e dei contatori telefonici viene previsto, poi, l'impiego temporaneo di un limitato numero di esperti specializzati in elettrotecnica ed in misure elettriche, con il compito di affiancare i dirigenti del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi negli adempimenti relativi all'istruzione e all'aggiornamento degli impiegati, allo studio, scelta ed acquisto dei campioni e delle attrezzature tecniche occorrenti ed all'assistenza tecnica presso le imprese obbligate ad allestire laboratori di verifica in attuazione di quanto prescritto dal disegno di legge.

È anche previsto che per determinati compiti il Servizio metrico possa avvalersi, secondo le modalità fissate dal Regolamento, di tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni dello Stato, quali, per esempio, i tecnici de-

gli apparecchi telefonici appartenenti alla Amministrazione Poste e Telegrafi e quelli dei laboratori delle Ferrovie dello Stato.

Per quanto riguarda il maggior onere derivante all'Erario per l'applicazione della legge, è stato precisato nell'ultimo articolo di essa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica Italiana, che ad esso si farà fronte con parte delle maggiori entrate conseguenti alla riscossione dei diritti metrici fissati nella legge stessa. Al riguardo, deve precisare che, pur considerando che alcune entrate sono procrastinate nel tempo, l'onere stesso verrà largamente coperto da quelle che potranno essere realizzate fin dalla prima applicazione della legge proposta.

Infatti i diritti derivanti dal maggior numero di strumenti da sottoporre a verifica prima (articoli 10 e 11 del disegno di legge) e quelli di ammissione di nuovi strumenti e di rilegalizzazione (articoli 33 e 34) assicureranno fin dalla prima applicazione della legge una maggiore entrata prevista in lire 280 milioni. Successivamente i diritti di verifica periodica (articolo 17), riadeguati rispetto al passato, che si riscuoteranno a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di entrata in vigore della legge (articolo 61) assicureranno una ulteriore maggiore entrata di lire 728 milioni ed infine, i diritti fissati per i contatori di energia elettrica e di altri strumenti di misura (articolo 33) daranno un nuovo gettito di lire 300 milioni. Di fronte, quindi, ad una entrata complessiva annua di circa lire 1.308 milioni, la spesa autorizzata di lire 200 milioni annui e di lire 300 milioni *una tantum*, quest'ultima, peraltro, ripartita in quattro successivi esercizi finanziari, appare largamente coperta.

## DISEGNO DI LEGGE

—

## CAPO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1.

Ai fini della presente legge, unità di misura legali, secondo la definizione ad esse data dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, di cui alla Convenzione ratificata con legge 26 dicembre 1875, numero 2875, sono:

*Per le lunghezze:*

Il metro (m);

*Per le masse:*

Il chilogrammo (Kg);

Unità derivate sono:

*Per le aree:*

Il metro quadrato (m<sup>2</sup>);

*Per i volumi:*

Il metro cubo (m<sup>3</sup>);

*Per le capacità:*

Il litro (l), uguale al volume di un decimetro cubo;

*Per la misura delle forze:*

Il chilogrammo-forza, che è la forza di attrazione della terra su una massa di 1 kg, dove l'accelerazione di gravità ha il valore di 9,80665 ms<sup>-2</sup>;

*Per la misura delle pressioni:*

Il chilogrammo-forza al centimetro quadrato (kg/cm<sup>2</sup>);

*Per la misura dell'energia elettrica:*

il watt-ora (wh), che è l'energia corrispondente alla potenza di 1 watt per la durata di un'ora;

*Per le masse delle perle fini e delle pietre preziose:*

Il carato metrico, uguale a 200 milligrammi. L'uso della parola carato, per indicare masse di altri materiali, non è ammesso.

## Art. 2.

Sono ammesse anche le seguenti unità e denominazioni:

*Per le misure agrarie:*

L'ara, uguale all'area di un quadrato di dieci metri di lato;

*Per le misure della legna:*

Lo stero, uguale al volume di un cubo avente lo spigolo di un metro.

## Art. 3.

I multipli e sottomultipli delle misure di cui agli articoli 1 e 2, seguono la progressione decimale, con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge, tranne quelli del carato metrico che seguono la progressione indicata dalla tabella stessa.

## Art. 4.

I campioni materiali devono corrispondere alle misure delle unità, e dei loro multipli e sottomultipli, indicate nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la metà di esse.

È pure ammesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto di ettolitro ed il quarto di litro.

I campioni di massa, nell'uso comune, sono denominati pesi.

I campioni di lunghezza e di capacità, quando non siano indicati col loro nome specifico, sono denominati, genericamente, misure.

## Art. 5.

Il campione prototipo nazionale per le misure lineari è il metro, costituito da una

lega di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 1.

Il campione prototipo nazionale per le masse è il chilogrammo, costituito da una lega di platino e di iridio, assegnato all'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza generale internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che esso porta il n. 5.

I due prototipi nazionali sono conservati dal Ministero dell'industria e del commercio nella sede dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo articolo 47.

#### Art. 6.

Campioni conformi ai prototipi sono conservati in ogni Ufficio provinciale metrico, di cui al successivo articolo 50.

#### Art. 7.

Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunci ed affissi, ogni misura di lunghezza, di massa, di capacità e di altre grandezze derivate, deve essere espressa secondo il sistema legale.

#### Art. 8.

Nelle menzioni ed estratti di titoli, nei certificati, trasporti e volture, che siano compilati con riferimento ad unità antiche o diverse dalle legali, si deve aggiungere il ragguaglio con quelle del sistema legale.

#### Art. 9.

Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, sia essa verbale che per scrittura privata o pubblica, deve farsi in unità legali e la misura di tali quantità deve essere eseguita con strumenti parimenti legali.

La disposizione del comma precedente non è applicabile alle convenzioni relative a merci da importare o da esportare.

Per le merci che, secondo gli usi del commercio, sono poste in vendita in involucri preconfezionati o in recipienti chiusi per quantità determinate, tali quantità devono essere espresse in unità del sistema metrico decimale. È però consentito, per esigenze di commercio con l'estero, l'indicazione del ragguaglio in unità di altri sistemi di misure.

È fatto obbligo al produttore ed al rivenditore di detenere gli strumenti atti a controllare le quantità di cui ai commi precedenti.

### CAPO II

#### VERIFICAZIONE DEI CAMPIONI DI LUNGHEZZA, DI MASSA E DI CAPACITÀ'

#### Art. 10.

Ogni peso, misura e strumento per pesare o misurare nuovo, o ridotto a nuovo, contemplato nella tabella *B* annessa alla presente legge, è sottoposto alla verifica prima.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare, usati in rapporto con terzi, sono sottoposti altresì alla verifica periodica. Nell'una e nell'altra delle verificazioni, l'Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi legalizza con uno o più bolli ogni oggetto da esso verificato.

#### Art. 11.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare sono sottoposti alla prima verifica innanzi che siano posti in vendita.

#### Art. 12.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare di provenienza estera sono spediti dagli Uffici doganali, a spese dell'interessato, all'ufficio provinciale metrico indicato dall'interessato stesso, per esservi sottoposti alla verifica prima. Sono poi consegnati contro pagamento dei diritti di verifica prima, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Le parti di strumenti metrici di provenienza estera sono ugualmente spedite dagli Uffici doganali, a spese dell'interessato, all'Ufficio provinciale indicato dall'interessato stesso, per il riconoscimento della loro appartenenza a strumenti ammessi.

Il certificato di scarico della bolletta di cauzione è rilasciato dopo che l'importatore ha dichiarato la destinazione di tali parti.

I pesi, le misure e gli strumenti per pesare o per misurare non suscettibili di essere ridotti a forma legale, e le parti non appartenenti a strumenti ammessi, devono essere riesportati o distrutti, salvo quelli destinati ad impieghi scientifici indicati dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo art. 64.

#### Art. 13.

Coloro che, ai sensi dell'articolo 9, sono tenuti ad usare pesi, misure e strumenti per pesare o per misurare in rapporto con terzi, nello svolgimento delle sotto specificate attività, sono qualificati, ai fini della presente legge, utenti metrici ed hanno l'obbligo di sottoporre i predetti pesi, misure e strumenti alla verifica periodica:

a) compravendita o commercio di qualsiasi merce valutata a peso o misura;

b) consegna e resa di materie destinate ad essere lavorate o trasformate;

c) determinazioni quantitative, ai fini della valutazione di mercedi, di tributi e dell'applicazione di tariffe, o comunque, destinate a far fede a norma di legge.

Sono esenti dall'obbligo di cui al precedente comma, coloro che si servono occasionalmente di pesi e misure per lo smercio, nelle loro abitazioni o nei locali di deposito, dei prodotti della terra e del bestiame, di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento.

Sono tenuti, invece, all'obbligo della verifica periodica coloro che usano i pesi e le misure per la somministrazione ai dipendenti o a terzi, o per il ritiro da essi, di generi in natura in corrispettivo di prestazioni.

#### Art. 14.

La verifica periodica si effettua, in ogni tempo, nelle sedi degli Uffici provinciali metrici e, ogni due anni, nei comuni che contano almeno 20 utenti metrici, in quelli in cui esiste uno strumento pubblico fisso per pesare ed in quegli altri che siano indicati dalla Giunta provinciale amministrativa.

La verifica è annunciata almeno otto giorni prima, per mezzo di notificazione da affiggersi all'albo pretorio del Comune, dove essa deve effettuarsi.

La verifica periodica degli strumenti metrici fissi viene effettuata, a spese dell'interessato, nel luogo ove gli strumenti stessi si trovano.

La verifica prima e periodica degli strumenti delicati ed ingombranti può essere eseguita, su richiesta ed a spese degli interessati, nell'officina del fabbricante o presso l'esercizio dell'utente, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

I Comuni, nei quali deve stabilirsi un Ufficio temporaneo per la verifica periodica, devono dare all'Ispettore metrico il locale, l'assistenza ed i mobili necessari per lo svolgimento delle operazioni relative.

#### Art. 15.

La Giunta di ogni Comune forma lo stato degli utenti metrici, in ordine alfabetico, con la indicazione del cognome, nome, professione, luogo di esercizio e della categoria di cui al successivo articolo 17.

#### Art. 16.

Lo stato degli utenti metrici, indicato nell'articolo precedente, è pubblicato, nei primi dieci giorni di ciascun biennio, mediante la affissione per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Contro lo stato degli utenti metrici è ammesso, entro 30 giorni da quello della sua pubblicazione secondo quanto disposto dal

comma precedente, ricorso alla Giunta comunale. Avverso la deliberazione della Giunta comunale è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione della delibera stessa, al Prefetto, il quale provvede in via definitiva.

I ricorsi non sospendono il pagamento dei diritti di verificaione, di cui al successivo articolo 17.

Gli utenti metrici non compresi nello stato di cui al precedente articolo, entro un mese dalla pubblicazione dello stato medesimo, devono chiedere alla Giunta comunale la loro iscrizione.

Gli utenti metrici, entro due mesi dall'inizio della loro attività, debbono sottoporre alla verificaione gli strumenti metrici di cui fanno uso.

Gli esercenti ambulanti, che non hanno posteggio fisso nel Comune di residenza e svolgono la propria attività anche fuori del Comune stesso, devono sottoporre alla verificaione gli strumenti metrici, di cui fanno uso, prima di intraprendere detta attività. Successivamente, devono sottoporre alla verificaione periodica gli strumenti stessi, nel primo trimestre di ogni biennio, presso qualsiasi Ufficio provinciale metrico od Ufficio temporaneo.

**Art. 17.**

Ogni utente metrico è tenuto a pagare in unica soluzione, all'atto della verificaione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso secondo l'appartenenza ad una delle seguenti classi e categorie:

CLASSE I. — *Uffici ed enti pubblici, imprese industriali, agricole e commerciali all'ingrosso, che svolgono la loro attività:*

Categoria I:

in luoghi di popolazione riunita di 200.000 o più abitanti . . . . L. 10.000

Categoria II:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti . . . . » 6.000

Categoria III:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti . . . . L. 3.000

Categoria IV:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . . . » 2.000

CLASSE II. — *Imprese commerciali e spacci al minuto in sede fissa, che svolgono la loro attività:*

Categoria V:

in luoghi di popolazione riunita di 200.000 o più abitanti . . . L. 5.000

Categoria VI:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti . . . . » 3.000

Categoria VII:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti . . . . » 1.500

Categoria VIII:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5.000 abitanti . . . » 800

CLASSE III. — *Imprese artigiane, medie e piccole aziende agricole, coltivatori diretti, che svolgono al loro attività:*

Categoria IX:

in luoghi di popolazione riunita di 200.000 e più abitanti . . . L. 800

Categoria X:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 200.000 e fino a 50.000 abitanti . . . . » 600

Categoria XI:

in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 e fino a 5.000 abitanti . . . . » 400

## Categoria XII:

in luoghi di popolazione riunita  
inferiore a 5.000 abitanti . . . L. 300

CLASSE IV. — *Imprese commerciali ambulanti, comprese, ai fini della presente legge, quelle con posto o posteggio fisso:*

## Categoria XIII:

con posto o posteggio fisso in luoghi di popolazione riunita di 50.000 o più abitanti . . . . . L. 1.500

## Categoria XIV:

con posto o posteggio fisso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 50.000 abitanti . . . . » 800

## Categoria XV:

senza posto o posteggio fisso, per ogni strumento per pesare con la relativa serie dei pesi, per ogni misura di lunghezza e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure di capacità . . . . . » 200

CLASSE V. — *Utenti non commercianti ed espositori volontari:*

## Categoria XVI:

Utenti che, pur non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verifica e coloro che domandano la verifica senza averne l'obbligo . . . . . L. 500

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento sia reso impossibile quando vengono rimossi dal luogo ove sono installati, devono corrispondere, per ogni strumento fisso in esercizio, oltre i diritti suindicati secondo la categoria alla quale essi appartengono, un diritto suppletivo di L. 2.000.

Gli uffici, i magazzini e gli impianti di qualsiasi specie delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, tenuti all'obbligo della verifica periodica, sono esenti dal pagamento dei diritti previsti dal presente articolo.

## Art. 18.

Gli utenti metrici che, per le attività da loro esercitate in un unico stabilimento, appartengono a più di una delle categorie indicate nell'articolo precedente, corrispondono un solo diritto, pari al più elevato fra quelli previsti per le dette categorie.

## CAPO III

VERIFICAZIONE  
DEI MISURATORI DEI GAS

## Art. 19.

I misuratori dei gas sono soggetti alla verifica metrica ed alla legalizzazione ogni qualvolta siano posti in commercio, o siano riparati, o siano rimossi dal luogo dove sono in funzione per essere rimessi in uso.

A tale obbligo sono tenuti i fabbricanti, gli aggiustatori e le imprese erogatrici dei gas.

La validità dei bolli di legalizzazione è decennale.

## Art. 20.

La verifica dei misuratori dei gas è effettuata nel luogo indicato da chi fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi.

I fabbricanti, aggiustatori o fornitori debbono mettere a disposizione dell'ispettore metrico un laboratorio provvisto del materiale, stabilito dal Regolamento sulla fabbricazione metrica di cui al successivo art. 62, nonché del personale necessario.

La verifica dei misuratori dei gas può essere effettuata, in ogni tempo, a richiesta dell'utente. Qualora sia concordemente richiesta dalle parti interessate la verifica stessa può essere anche effettuata sul luogo d'installazione.

Le modalità, le condizioni e le spese relative sono stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

## CAPO IV

VERIFICAZIONE DEI MISURATORI  
DELL'ENERGIA ELETTRICA  
E DEI TRASFORMATORI DI MISURA  
AD ESSI ASSOCIATI

## Art. 21.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati sono soggetti all'obbligo della verifica metrica e della legalizzazione, prima della loro installazione per l'uso, quando siano destinati a determinare il consumo di energia elettrica, nei rapporti tra terzi, in impianti di illuminazione o di forza motrice di potenza apparente non superiore a 500 kva.

Tutti gli altri misuratori dell'energia elettrica e trasformatori di misura sono ammessi alla verifica metrica e legalizzazione su richiesta di una delle parti interessate.

Ai fini della determinazione dei limiti di potenza valgono i dati di targa del complesso di misura.

## Art. 22.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura, per essere ammessi alla legalizzazione, devono possedere le caratteristiche sostanziali ed i requisiti di esattezza, sensibilità e rigidità dielettrica, stabiliti dal Regolamento tecnico, di cui al terzo comma dell'articolo 62.

## Art. 23.

La legalizzazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura si effettua con l'apposizione di bolli permanenti e di piombi di garanzia, attestanti la rispondenza dell'apparecchio alle condizioni di cui all'articolo precedente.

I piombi di garanzia devono recare l'indicazione dell'anno in cui avviene la verifica e devono essere apposti in maniera atta ad impedire manomissioni.

Le imprese distributrici sono responsabili della corretta installazione degli apparecchi

e della regolarità delle connessioni. Esse devono applicare alle morsettiere e dove altro occorra gli opportuni piombi con l'impronta del proprio marchio di identificazione.

## Art. 24.

La validità dei piombi di garanzia dei misuratori dell'energia elettrica è decennale; la validità dei piombi di garanzia dei trasformatori di misura è permanente.

## Art. 25.

La verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura è effettuata dagli ispettori metrici, presso le imprese distributrici dell'energia elettrica. La verifica può essere effettuata anche presso le ditte che fabbricano, importano od aggiustano gli apparecchi predetti.

Le imprese e le ditte di cui al comma precedente debbono depositare presso gli Uffici provinciali metrici competenti per territorio le impronte di un proprio marchio di identificazione, col quale devono contrassegnare gli apparecchi da esse installati, fabbricati, importati od aggiustati.

## Art. 26.

Le imprese distributrici dell'energia elettrica devono tenere a disposizione dell'ispettore metrico un apposito laboratorio per le operazioni di verifica e bollatura degli apparecchi, provvisto delle attrezzature stabilite con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, sentito il Comitato superiore metrico di cui al successivo articolo 46, e del personale necessario.

I fabbricanti, gli importatori e gli aggiustatori dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura, per ottenere l'effettuazione delle predette operazioni devono porre a disposizione dell'ispettore metrico analogo laboratorio.

## Art. 27.

La verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura può

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

essere effettuata, in ogni tempo, anche sul luogo di installazione su richiesta delle parti interessate.

Le modalità, le condizioni e le spese relative sono stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

## Art. 28.

I campioni e gli strumenti occorrenti per la verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura sono forniti dagli Uffici provinciali metrici, che provvedono a farli periodicamente controllare presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o presso Istituti universitari, od Enti pubblici indicati in apposita tabella, da approvare con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri interessati.

Possono essere anche usati campioni e strumenti forniti dal fabbricante, importatore o aggiustatore, o dall'impresa distributrice purchè risultino idonei ad apposito controllo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi o degli Istituti od Enti sopra specificati.

## Art. 29.

I misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura che all'entrata in vigore della presente legge risultano già installati sul luogo di funzionamento, se non rimossi prima, sono sottoposti alla verifica ed alla legalizzazione entro il termine di anni cinque.

## CAPO V

VERIFICAZIONE DEI MANOMETRI  
VERIFICAZIONI FACOLTATIVE  
DEI RECIPIENTI IN VETRO  
E DI STRUMENTI VARI

## Art. 30.

I manometri campioni, di cui si servono i periti per provare le caldaie a vapore in esecuzione delle disposizioni di legge ed i

manometri usati per misurazioni nei rapporti fra terzi, sono soggetti alla verifica periodica, la quale è effettuata nell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e negli Uffici provinciali metrici.

## Art. 31.

Con le modalità, indicate dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2164, per la legalizzazione delle misure di capacità di vetro col sistema « a stampa », possono essere ammessi alla verifica prima recipienti di vetro destinati a contenere liquidi in quantità predeterminata, ancorchè le capacità utili dei medesimi siano diverse da quelle stabilite dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

## Art. 32.

Con le modalità stabilite dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi possono essere effettuate, a richiesta, le verificazioni dei densimetri, dei termometri e di altri strumenti di misura presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

## CAPO VI

## DIRITTI PER VERIFICAZIONI

## Art. 33.

Per la legalizzazione conseguente alla verifica prima dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare o per misurare, elencati nella tabella *B* annessa alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

Per la legalizzazione dei misuratori dei gas, dei misuratori dell'energia elettrica, dei trasformatori di misura e dei manometri campioni, elencati nella tabella *C* annessa alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

Per ogni 100, o frazioni di 100, misure di capacità per liquidi e recipienti in vetro recanti l'indicazione della capacità legalizzati

con il sistema « a stampa », è dovuto il diritto di lire 10.

Per la verificaione facoltativa dei densimetri, dei termometri e degli strumenti elencati nella tabella *D*, allegata alla presente legge, è dovuto il diritto indicato per ciascuno di essi nella tabella stessa.

#### Art. 34.

Il diritto di verificaione prima degli strumenti fissi per pesare o per misurare è dovuto anche quando la verificaione abbia esito negativo.

Il diritto di verificaione prima, nei casi di rilegalizzazione di strumenti per pesare o per misurare, è dovuto per intero solo quando occorra procedere alla rinnovazione della totalità dei bolli di verificaione.

In tutti gli altri casi, il diritto medesimo è ridotto alla metà.

#### Art. 35.

L'ammissione alla verificaione di nuovi tipi di strumenti metrici, non previsti dal Regolamento sulla fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, è concessa a mezzo di decreto del Ministro per l'industria e il commercio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento stesso.

Le relative domande devono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un Ufficio provinciale metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 20.000.

Per le approvazioni di successive modificazioni a strumenti già ammessi, l'anzidetto diritto è ridotto alla metà.

#### Art. 36.

I diritti previsti dal presente Capo, e quelli di verificaione periodica stabiliti dall'articolo 17, sono soddisfatti mediante marche da bollo da applicarsi ai certificati rilasciati dagli Uffici provinciali metrici.

### CAPO VII

#### VIGILANZA E SANZIONI

##### Art. 37.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria.

Per la identificazione personale, agli effetti del primo comma del presente articolo, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio.

##### Art. 38.

Gli impiegati di cui al precedente articolo hanno libero accesso negli stabilimenti, nei magazzini, nei negozi e negli altri luoghi di vendita, per verificare se gli utenti metrici abbiano adempiuto agli obblighi loro imposti dalla legge e dai regolamenti.

Quando i locali siano chiusi si procede, per accertare le contravvenzioni, con le norme indicate dal codice di procedura penale per le perquisizioni.

##### Art. 39.

Sono sequestrati i pesi, le misure, gli strumenti per pesare o per misurare, i misuratori dei gas, i misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati, nonchè i manometri campioni non sottoposti alla verificaione nei termini stabiliti dalla presente legge o dai relativi re-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

golamenti, o messi in uso quantunque difettosi in modo da non poter essere aggiustati, o che risultino falsi, o l'uso dei quali sia vietato.

## Art. 40.

I pesi, le misure, gli strumenti per pesare o per misurare, i misuratori dei gas, i misuratori dell'energia elettrica ed i trasformatori di misura ad essi associati ed i manometri campioni sequestrati devono, dopo la sentenza, essere restituiti ai contravventori soltanto nel caso che il sequestro sia avvenuto pel solo difetto dei bolli di verificaazione.

Il contravventore, per ottenerne la restituzione, deve farli verificare e bollare, previo pagamento delle ammende e delle spese, oltre i diritti di verificaazione, entro due mesi dal giorno in cui la sentenza o il decreto di condanna sono divenuti irrevocabili; trascorso tale termine, detti strumenti si intendono confiscati a vantaggio dell'Erario dello Stato.

## Art. 41.

L'accertamento delle contravvenzioni agli articoli 7, 8 e 9 della presente legge negli atti dei notai e degli altri ufficiali pubblici, è riservato agli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, ipoteche e simili.

## Art. 42.

È punito:

1) con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 chiunque ponga in vendita o introduca in commercio pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare mancanti di bollo di prima verificaazione; e chiunque installi o ponga in uso misuratori dei gas, misuratori dell'energia elettrica e trasformatori di misura ad essi associati non forniti della legalizzazione prescritta rispettivamente dagli articoli 19 e 21;

2) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 15.000:

a) chiunque non adempia all'obbligo della verificaazione periodica, prescritta dall'articolo 13;

b) chiunque non sottoponga alla rilegalizzazione gli strumenti per pesare o misurare, sia ordinari che automatici, rimessi a nuovo o riparati, dai quali siano stati, comunque, rimossi i bolli;

c) chiunque ometta di chiedere l'iscrizione nello stato degli utenti metrici ai termini dell'articolo 16, comma quarto;

3) con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 chiunque produca o rivenda mercanzie in recipienti od involucri chiusi il cui contenuto non corrisponda al quantitativo indicato;

4) con l'ammenda da lire 2.000 a lire 15.000 chiunque contravvenga alle disposizioni delle leggi sui pesi e sulle misure e dei relativi regolamenti, nelle quali non sia prevista una pena speciale;

5) con l'ammenda da lire 5.000 il notaio od altro pubblico ufficiale che contravvenga alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 e con l'ammenda di lire 2.000 ogni privato che incorra nella stessa contravvenzione. L'ammenda è dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura formati in contravvenzione alle disposizioni anzidette. Per i libri di commercio è inflitta una sola ammenda per le violazioni accertate in occasione della loro presentazione in giudizio.

## Art. 43.

Qualora i pesi, le misure e gli strumenti di misurazione disciplinati dalla presente legge siano riconosciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non è inflitta pena alcuna, ma è ordinato che vengano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificaazione.

Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi, le misure e gli strumenti la cui differenza non giunga al doppio delle tolleranze prescritte dal Regolamento sulla fabbricazione metrica e dal Regolamento sulla verificaazione dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Sono considerati come falsi i pesi, le misure e gli strumenti le differenze dei quali superino i valori di cui al comma precedente. Sono parimenti considerati falsi quando le differenze siano state dall'utente conosciute e non eliminate, o volontariamente procurate a fine di lucro anche quando le differenze stesse non superino i limiti di tolleranza di cui al precedente comma.

#### Art. 44.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni sui pesi, sulle misure e sugli strumenti, per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, considerata irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della pena pecuniaria sia fatta dal Prefetto, il quale, nei limiti del massimo e del minimo prescritti, decide la somma che deve essere pagata.

Il pagamento di tale somma e delle spese giudiziali che fossero già occorse, estingue il reato.

### CAPO VIII

#### ORDINAMENTO DEL SERVIZIO METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

#### Art. 45.

Il Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, è costituito come segue:

- Comitato superiore metrico;
- Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;
- Circoli di ispezione metrica;
- Uffici provinciali metrici.

#### Art. 46.

Il Comitato superiore metrico, nominato con decreto del Ministro per l'industria e

il commercio, è composto dal Direttore generale del commercio interno o dei consumi industriali, con funzioni di Presidente, dal Dirigente del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal Direttore superiore dell'ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dall'Ispettore generale centrale e da quattro membri da scegliere tra i cultori di scienze fisico-matematiche, tecnologiche e giuridiche.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a quella di Direttore aggiunto in servizio presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il Comitato, oltre ai compiti ad esso assegnati dalla presente legge, provvede:

1) a richiesta degli interessati, in caso di disaccordo tra i competenti uffici del Servizio e gli interessati stessi, all'esame definitivo per l'ammissione al bollo di strumenti metrici e di oggetti in metalli preziosi;

2) a dare parere sull'indirizzo da seguire nello svolgimento dei compiti di carattere tecnico-scientifico affidati all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi;

3) a dare parere sui provvedimenti di carattere regolamentare interessanti le materie di competenza del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi;

4) ad esprimere il proprio avviso sulle questioni tecniche di competenza del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, che siano ad esso sottoposte dal Ministro per l'industria e il commercio.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Il componente nominato durante il triennio decade dalla carica al termine del triennio stesso.

#### Art. 47.

L'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, adempie:

a) a tutti i compiti rivolti ad assicurare il regolare svolgimento tecnico del servizio;

b) allo svolgimento dei corsi di tirocinio teorico-pratico per i vice direttori aggiunti in prova e per i vice ispettori in prova di cui ai successivi articoli 52 e 53;

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) alla fabbricazione dei punzoni per la bollatura degli strumenti metrici;

d) alla esecuzione di saggi su oggetti di metalli preziosi, ai fini della legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi;

e) alla determinazione del peso e del titolo sui campioni di monete di oro e di argento, prelevate in Zecca, ai fini della emanazione del giudizio di emissibilità prescritto dalle vigenti norme;

f) alla revisione dei campioni degli Uffici provinciali metrici.

L'Ufficio centrale comprende un laboratorio di metrologia, con annessa officina, ed un laboratorio di saggio dei metalli preziosi.

## Art. 48.

I Circoli di ispezione metrica:

a) esercitano la vigilanza tecnica ed amministrativa sugli Uffici provinciali metrici e ne assicurano la unità di indirizzo;

b) intervengono nelle divergenze in materia tecnica che insorgono tra gli Uffici provinciali metrici e fra questi ed i terzi interessati;

c) provvedono ad esaminare i progetti di itinerario dei giri di verifica metrica periodica al fine di accertarne la rispondenza alle effettive esigenze di servizio ed a revisionare gli atti amministrativi inerenti al servizio di verifica;

d) accertano la consistenza, lo stato di conservazione e di efficienza del materiale tecnico in dotazione agli Uffici provinciali metrici;

e) provvedono all'invio al Ministero dell'Industria e del commercio dei rapporti informativi sul personale in servizio presso gli Uffici periferici compilati a norma degli articoli 48, 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) provvedono a tutti gli altri compiti di carattere tecnico-amministrativo che il Mi-

nistero dell'Industria e del commercio ritenga di affidare ad essi.

## Art. 49.

I Circoli di ispezione metrica, in numero di 14, hanno competenza interregionale, regionale o interprovinciale, da determinarsi con decreto del Ministro per l'Industria ed il commercio.

I Circoli hanno sede presso gli Uffici provinciali metrici, indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Alla direzione del Circolo di ispezione metrica è preposto un impiegato della carriera direttiva del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore a quella di Direttore, il quale è altresì titolare dell'Ufficio provinciale metrico presso cui ha sede il Circolo.

## Art. 50.

Gli Uffici provinciali metrici hanno sede nel capoluogo della provincia.

Oltre a quanto indicato dal precedente articolo 6 essi provvedono:

a) a verificare ed a mantenere la rispondenza, ai campioni prototipi, dei pesi e delle misure in uso ed in commercio;

b) a verificare ed a mantenere la rispondenza dei requisiti degli strumenti metrici, disciplinati dalla presente legge, a quelli stabiliti dalle norme del Regolamento sulla fabbricazione metrica e del Regolamento tecnico sulla verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati;

c) allo svolgimento dei compiti ad essi affidati dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi e del relativo Regolamento, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, numero 2393;

d) all'adempimento di ogni altro compito ad essi derivante per l'applicazione della presente legge e dei relativi Regolamenti.

Alla direzione degli Uffici provinciali metrici, non sedi di circoli di ispezione metrica,

sono preposti impiegati della carriera di concetto del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore ad Ispettore.

Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, che alla direzione di taluni degli Uffici provinciali metrici, di cui al precedente comma, siano preposti impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a quella di Direttore aggiunto.

#### CAPO IX

#### PERSONALE METRICO

##### Art. 51.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi appartiene alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, del personale ausiliario e del personale operaio, di cui alle tabelle I, II, III, IV, V e VI, allegata alla presente legge.

Al personale operaio si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli operai dello Stato.

##### Art. 52.

Nella carriera direttiva, la nomina alla qualifica di Vice Direttore aggiunto in prova si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano muniti di diploma di laurea in: ingegneria o fisica o chimica o chimica industriale o scienze matematiche o matematica e fisica.

Nei concorsi da bandire, l'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota di posti non superiore alla metà al personale della carriera di concetto del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente comma.

Il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, di cui al successivo articolo 62 determinerà le materie delle prove di esame scritte ed orali.

##### Art. 53.

Nella carriera di concetto, la nomina alla qualifica di Vice Ispettore in prova si consegue mediante concorso per esami, al quale sono ammessi a partecipare coloro che, fisicamente idonei ai servizi di istituto, siano in possesso di uno dei titoli di studio di scuola media di II grado indicati dal Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei concorsi da bandire l'Amministrazione ha facoltà di riservare una aliquota di posti non superiore alla metà a candidati in possesso di determinati titoli di studi tecnici fra quelli fissati dal Regolamento predetto, col quale saranno anche determinate le materie delle prove di esame scritte ed orali.

##### Art. 54.

L'idoneità fisica di cui ai precedenti articoli 52 e 53 è accertata secondo le norme del Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Il periodo di prova per i vincitori dei concorsi di cui agli articoli citati nel precedente comma ha la durata di sei mesi e consiste in un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Le materie di insegnamento dei corsi teorico-pratici, la nomina dei docenti e le prove degli esami finali di idoneità, nonché la composizione delle Commissioni giudicatrici saranno determinate dal Regolamento di cui al primo comma.

Per il conseguimento dell'idoneità occorre riportare il minimo di sette decimi in ciascuna prova.

Coloro che abbiano conseguito l'idoneità ottengono la nomina in ruolo con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, secondo l'ordine della graduatoria risultante dalla votazione riportata negli esami finali del corso teorico-pratico. Coloro che non conseguono l'idoneità sono tenuti a sostenere un secondo esame entro i successivi sei mesi. L'impiegato in prova che non supera il secondo esame è licenziato.

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## Art. 55.

I corsi teorico-pratici, di cui al precedente articolo 54 sono svolti da docenti universitari, da insegnanti di scuola media di II grado e da impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Ad essi spetta, per ciascuna materia, un compenso che è fissato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro.

## Art. 56.

Oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge:

a) i candidati al posto di bollatore-uscire in prova devono possedere una idoneità fisica tale da renderli atti ai lavori pesanti;

b) i candidati al posto di agente tecnico in prova devono essere in possesso della patente della categoria C che abilita alla guida dei veicoli a motore;

c) i candidati ai posti di operaio devono dimostrare di aver prestato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di aziende industriali o artigiane, con la stessa qualificazione richiesta per i posti messi a concorso.

L'idoneità fisica di cui alla lettera a) deve essere accertata secondo le norme del Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

## Art. 57.

Per quanto non previsto dagli articoli precedenti si applicano le norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

## CAPO X

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 58.

Gli impiegati di cui al quadro 36/A annesso al testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le qualifiche di Capo dell'Ufficio centrale metrico, di Ispettore capo centrale, di Ispettore capo interregionale, di Ispettore principale o di Primo Ispettore e che, alla stessa data, dirigono rispettivamente l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, l'Ufficio di ispettore centrale metrico ed i Circoli di ispezione metrica sono inquadrati nel ruolo ad esaurimento di cui alla tabella VII annessa alla presente legge.

Al personale predetto sono affidate le funzioni direttive del personale di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

L'inquadramento verrà effettuato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio a domanda degli interessati, da presentare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati così inquadrati conservano l'anzianità complessiva di servizio e l'anzianità di qualifica già posseduta nel ruolo di provenienza.

## Art. 59.

Il personale dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

## Art. 60.

I posti di Direttore superiore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, di Ispettore generale centrale, di Direttore capo dei circoli di ispezione metrica e di Direttore della carriera direttiva di cui alla tabella I annessa alla presente legge rimangono accantonati e vengono conferiti ad iniziare dalla qualifica di Direttore in corrispondenza delle vacanze che verranno a de-

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

terminarsi nel ruolo ad esaurimento di cui al precedente articolo 58.

## Art. 61.

I diritti di verifica periodica stabiliti dall'articolo 17 sono applicati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno dispari successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 62.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento sul Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi. Entro lo stesso termine, sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, il Regolamento sulla fabbricazione metrica.

Fino a quando non entreranno in vigore i Regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme regolamentari attualmente vigenti, che non siano in contrasto con la presente legge.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, sentiti il Comitato superiore metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento tecnico sulla verifica dei misuratori dell'energia elettrica e dei trasformatori di misura ad essi associati.

Gli articoli di cui al capo IV della presente legge entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione del Regolamento di cui al precedente comma.

## Art. 63.

Sono abrogati il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio de-

creto 23 agosto 1890, n. 7088, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Nulla è innovato alla disciplina vigente per gli apparecchi di misurazione destinati ad accertamenti tributari e non contemplati dalla presente legge.

I contatori e gli apparecchi di misura applicati e suggellati dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'accertamento dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta erariale di consumo sul gas e l'energia elettrica, soggetti ai sensi della presente legge a verifica da parte del Servizio metrico non possono essere dissuggellati o rimossi senza lo intervento del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

## Art. 64.

Il Governo, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, è delegato ad emanare norme per la verifica e legalizzazione degli apparecchi misuratori di forniture d'acqua, dei contatori telefonici ovunque installati, dei tassometri applicati sui mezzi pubblici di trasporto e degli alcoolometri e strumenti affini impiegati in convenzioni commerciali, stabilendo i relativi diritti erariali di verifica di entità corrispondente a quella già fissata per analoghi strumenti.

Il Governo nell'emanazione delle suddette norme deve seguire i criteri e i principi informativi della presente legge, tendenti a garantire la pubblica buona fede nei rapporti economici fondati sull'impiego di strumenti metrici, tenendo presenti le particolari caratteristiche tecniche di ciascuno dei tipi di strumenti contemplati nel comma precedente e le condizioni di impiego degli stessi.

Le norme delegate sono emanate su proposta del Ministro per l'industria e il commercio di concerto con i Ministri interessati.

## Art. 65.

Con le norme previste dall'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il Ministro

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per l'industria e il commercio può nominare cinque esperti in elettrotecnica ed in misure elettriche.

Il Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi può peraltro avvalersi, secondo le norme fissate dal regolamento, per determinati problemi, dell'opera di tecnici appartenenti ad altre Amministrazioni.

**Art. 66.**

Per provvedere alla fornitura delle attrezzature occorrenti per la verifica dei contatori dell'energia elettrica e per gli studi relativi ai nuovi mezzi di verifica metrica è autorizzata la spesa di lire 300 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero

dell'industria e del commercio in ragione di lire 75 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61.

**Art. 67.**

All'onere indicato nel precedente articolo 66 ed a quello, valutato in lire 200 milioni annui, derivante dall'applicazione delle altre disposizioni della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate conseguenti alla riscossione dei diritti metrici fissati nelle tabelle *B*, *C* e *D* allegate e nei precedenti articoli 17 e 35.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TABELLA A

TABELLA DELLE UNITÀ DEL SISTEMA METRICO DECIMALE,  
DEI LORO MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI*Misure di lunghezza*

## UNITÀ:

Metro.

## MULTIPLI:

Decametro, uguale a dieci metri;  
Ettometro, uguale a cento metri;  
Chilometro, uguale a mille metri.

## SOTTOMULTIPLI:

Decimetro, uguale alla decima parte del metro;  
Centimetro, uguale alla centesima parte del metro;  
Millimetro, uguale alla millesima parte del metro.

*Misure di massa (1)*

## UNITÀ:

Chilogrammo.

## MULTIPLI:

Miriagrammo, uguale a dieci chilogrammi;  
Quintale, uguale a cento chilogrammi o dieci miriagrammi;  
Tonnellata, uguale a mille chilogrammi o dieci quintali.

## SOTTOMULTIPLI:

Ettogrammo, uguale alla decima parte di un chilogrammo;  
Decagrammo, uguale alla centesima parte di un chilogrammo;  
Grammo, uguale alla millesima parte di un chilogrammo;  
Decigrammo, uguale alla decimillesima parte di un chilogrammo;  
Centigrammo, uguale alla centomillesima parte di un chilogrammo;  
Milligrammo, uguale alla milionesima parte di un chilogrammo.

*Misure di aree*

## UNITÀ:

Metro quadrato.

---

(1) Secondo le definizioni stabilite dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886.

**MULTIPLI:**

- Decametro quadrato, uguale a cento metri quadrati;
- Ettometro quadrato, uguale a diecimila metri quadrati;
- Chilometro quadrato, uguale a un milione di metri quadrati.

**SOTTOMULTIPLI:**

- Decimetro quadrato, uguale alla centesima parte di un metro quadrato;
- Centimetro quadrato, uguale alla decimillesima parte di un metro quadrato;
- Millimetro quadrato, uguale alla milionesima parte di un metro quadrato.

*Misure speciali agrarie***UNITÀ:**

- Ara, uguale a un decametro quadrato, o cento metri quadrati;

**MULTIPLI:**

- Ettara, uguale a un ettometro quadrato, o diecimila metri quadrati.

**SOTTOMULTIPLI:**

- Centiara, uguale a un metro quadrato.

*Misure di volume***UNITÀ:**

- Metro cubo.

**MULTIPLI:**

- non sono di uso corrente.

**SOTTOMULTIPLI:**

- Decimetro cubo, uguale alla millesima parte del metro cubo;
- Centimetro cubo, uguale alla milionesima parte del metro cubo;
- Millimetro cubo, uguale alla miliardesima parte del metro cubo.

*Misure speciali di volume per la legna***UNITÀ:**

- Stero, uguale ad un metro cubo.

**MULTIPLI:**

- Decastero, uguale a dieci metri cubi.

**SOTTOMULTIPLI:**

- Decistero, uguale alla decima parte di un metro cubo.

*Misure di capacità*

## UNITÀ:

Litro.

## MULTIPLI:

Decalitro, uguale a dieci litri;

Ettolitro, uguale a cento litri;

Chilolitro, uguale a mille litri.

## SOTTOMULTIPLI:

Decilitro, uguale alla decima parte di un litro;

Centilitro, uguale alla centesima parte di un litro;

Millilitro, uguale alla millesima parte di un litro.

*Misure delle forze*

## UNITÀ:

Chilogrammo-forza.

## MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI:

come per misure di massa.

*Misure delle pressioni*

## UNITÀ:

Chilogrammo-forza al centimetro quadrato.

## MULTIPLI E SOTTOMULTIPLI:

non sono di uso corrente.

*Misure dell'energia elettrica*

## UNITÀ:

Watt-ora.

## MULTIPLI:

Ettowatt-ora, uguale a cento watt-ora;

Chilowatt-ora, uguale a mille watt-ora.

## SOTTOMULTIPLI:

non sono di uso corrente.

*Misure di massa per le perle fini e le pietre preziose (1)*

## UNITÀ:

Carato metrico, uguale a milligrammi duecento;

## MULTIPLI:

Carati cinque, uguali a grammi uno;

Carati dieci, uguali a grammi due;

Carati venticinque, uguali a grammi cinque;

Carati cinquanta, uguali a grammi dieci;

Carati cento, uguali a grammi venti;

Carati duecentocinquanta, uguali a grammi cinquanta;

Carati cinquecento, uguali a grammi cento.

## SOTTOMULTIPLI:

Mezzo carato, uguale alla decima parte di un grammo;

Quarto di carato, uguale alla ventesima parte di un grammo;

Decimo di carato, uguale alla cinquantesima parte di un grammo;

Ventesimo di carato, uguale alla centesima parte di un grammo.

---

(1) Legge 7 luglio 1910, n. 480 e regio decreto 9 agosto 1911, n. 1020.

## TABELLA B

## TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE CONSEGUENTE ALLA VERIFICA PRIMA DEI PESI, DELLE MISURE E DEGLI STRUMENTI PER PESARE O PER MISURARE

*Misure lineari*

Ettometro . . . . .	L.	400
Mezzo ettometro . . . . .	»	300
Doppio decametro . . . . .	»	150
Decametro . . . . .	»	80
Mezzo decametro . . . . .	»	50
Doppio metro . . . . .	»	20
Metro . . . . .	»	10
Mezzo metro, doppio decimetro e decimetro (per ogni misura) . . . . .	»	10
Triplometro (misura ammessa) . . . . .	»	60

*Pesi*

Duemila chilogrammi . . . . .	»	1.800
Mille chilogrammi . . . . .	»	1.300
Cinquecento chilogrammi . . . . .	»	1.000
Duecento chilogrammi . . . . .	»	500
Cento chilogrammi . . . . .	»	300
Cinquanta chilogrammi . . . . .	»	200
Venti chilogrammi . . . . .	»	100
Dieci chilogrammi . . . . .	»	60
Cinque chilogrammi . . . . .	»	40
Doppio chilogrammo . . . . .	»	20
Chilogrammo e mezzo chilogrammo (per ogni peso) . . . . .	»	10
Dal doppio ettogrammo al grammo e multipli del carato metrico (per ogni peso) . . . . .	»	5
Frazione del grammo, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso) . . . . .	»	5

*Pesi per le monete*

Per ciascuna delle monete in corso . . . . .	»	30
--	---	----

*Misure di capacità, per aridi e per liquidi, ordinarie*

Cinque chilolitri . . . . .	»	15.000
Doppio chilolitro . . . . .	»	6.000
Chilolitro . . . . .	»	3.000

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mezzo chilolitro . . . . .	L.	2.000
Doppio ettolitro . . . . .	»	200
Ettolitro . . . . .	»	150
Mezzo ettolitro . . . . .	»	80
Doppio decalitro . . . . .	»	50
Decalitro . . . . .	»	40
Mezzo decalitro . . . . .	»	20
Doppio litro . . . . .	»	10
Dal litro al mezzo centilitro (per ogni misura) . . . . .	»	5
1/4 di ettolitro (misura ammessa) . . . . .	»	50
1/4 di litro (misura ammessa) . . . . .	»	5

*Bilance semplici e composte*

Se di portata di 50 chilogrammi o più . . . . .	»	400
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 10 chilogrammi inclusi . . . . .	»	200
Se di portata minore di 10 chilogrammi sino a 5 chilogrammi inclusi . . . . .	»	150
Se di portata minore di 5 chilogrammi . . . . .	»	100

*Stadere semplici, a doppia portata, a rapporto o composte*

Se di portata superiore a 1.000 chilogrammi . . . . .	»	1.500
Se di portata di 1.000 chilogrammi . . . . .	»	1.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 500 chilogrammi inclusi . . . . .	»	500
Se di portata minore di 500 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi . . . . .	»	250
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusi . . . . .	»	150
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi . . . . .	»	100
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi . . . . .	»	80
Se di portata minore di 20 chilogrammi . . . . .	»	60

*Stadere o Bilance a piattaforma*

Se di portata di 100 tonnellate o più . . . . .	»	35.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate incluse . . . . .	»	15.000
Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 10 tonnellate incluse . . . . .	»	9.000
Se di portata minore di 10 tonnellate fino a 4 tonnellate incluse . . . . .	»	4.000
Se di portata minore di 4 tonnellate fino a 2 tonnellate incluse . . . . .	»	2.000
Se di portata minore di 2 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusa . . . . .	»	1.000
Se di portata minore di 1 tonnellata fino a mezza tonnellata inclusa . . . . .	»	600
Se di portata minore di 1/2 tonnellata . . . . .	»	400

*Strumenti automatici e semi automatici per pesare*

Se di portata di 100 tonnellate o più . . . . .	»	40.000
Se di portata minore di 100 tonnellate fino a 30 tonnellate incluse . . . . .	»	25.000

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se di portata minore di 30 tonnellate fino a 5 tonnellate incluse . . . . .	L.	15.000
Se di portata minore di 5 tonnellate fino a 1 tonnellata inclusa . . . . .	»	6.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi . . . . .	»	3.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi . . . . .	»	2.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi . . . . .	»	1.500
Se di portata minore di 20 chilogrammi . . . . .	»	1.000

Per gli strumenti automatici e semi automatici per pesare a nastro trasportatore della merce, i suddetti diritti sono commisurati alla portata oraria degli strumenti medesimi, considerata come portata massima.

*Strumenti per pesare automatici a funzionamento continuo ed a carico costante*

Se di portata di 2.000 chilogrammi o più . . . . .	L.	20.000
Se di portata minore di 2.000 chilogrammi fino a 1.000 chilogrammi inclusi . . . . .	»	10.000
Se di portata minore di 1.000 chilogrammi fino a 200 chilogrammi inclusi . . . . .	»	8.000
Se di portata minore di 200 chilogrammi fino a 100 chilogrammi inclusi . . . . .	»	6.000
Se di portata minore di 100 chilogrammi fino a 50 chilogrammi inclusi . . . . .	»	5.000
Se di portata minore di 50 chilogrammi fino a 20 chilogrammi inclusi . . . . .	»	3.000
Se di portata minore di 20 chilogrammi fino a 5 chilogrammi inclusi . . . . .	»	2.000
Se di portata minore di 5 chilogrammi . . . . .	»	1.500

*Apparecchi per misurare liquidi*

Pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici . . . . .	»	2.000
Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più . . . . .	»	1.000
Pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiore a 5 litri . . . . .	»	400
Apparecchi speciali non automatici, per misurare liquidi . . . . .	»	200

*Apparecchi automatici e semiautomatici per misurare liquidi, a capacità costante ed a funzionamento continuo . . . . .* » 10.000

## TABELLA C

TABELLA DEI DIRITTI DOVUTI PER LA LEGALIZZAZIONE DEI MISURATORI DEI GAS, DEI MISURATORI DELL'ENERGIA ELETTRICA, DEI TRASFORMATORI DI MISURA, DEI MANOMETRI CAMPIONI E DEI MANOMETRI SOGGETTI A LEGALIZZAZIONE OBBLIGATORIA

*Misuratori dei gas*

Per misuratore che eroga, all'ora:

litri o decimetri cubi fino a	150 inclusi		L.	40
» » » oltre	150 fino a	300 inclusi	»	80
» » » »	300 »	500 »	»	100
» » » »	500 »	750 »	»	200
» » » »	750 »	1.000 »	»	250
» » » »	1.000 »	1.500 »	»	300
» » » »	1.500 »	3.000 »	»	400
» » » »	3.000 »	4.500 »	»	500
» » » »	4.500 »	6.000 »	»	600
» » » »	6.000 »	7.000 »	»	700
» » » »	7.000 »	9.000 »	»	750
» » » »	9.000 »	11.500 »	»	800
» » » »	11.500 »	15.000 »	»	1.000
» » » »	15.000 »	22.500 »	»	1.400
» » » »	22.500 »	30.000 »	»	1.500
» » » »	30.000 »	35.000 »	»	1.700
» » » »	35.000 »	45.000 »	»	2.000
» » » »	45.000 »	56.000 »	»	2.500
» » » »	56.000 »	70.000 »	»	3.000
chilolitri o metri cubi »	70 »	84 »	»	3.500
» » » »	84 »	112 »	»	4.000
» » » »	112 »	140 »	»	4.500
» » » »	140 »	200 »	»	5.000
» » » »	200 »	400 »	»	5.500
» » » »	400 »	800 »	»	6.000
» » » »	800 »	1.200 »	»	7.000
» » » »	1.200 »	2.000 »	»	8.000
» » » »	2.000 »	4.000 »	»	9.000
» » » »	4.000 »	6.000 »	»	10.000
» » » »	6.000 »		»	12.000

*Misuratori di energia elettrica*

- a) per ogni misuratore per corrente alternata monofase con potenza di targa fino a 1 kVA . . . . . L. 300  
 Supplemento di diritto per ogni kVA o frazione in più . . . . . » 100
- b) per ogni misuratore trifase con due o tre equipaggi motori, i diritti di cui alla lettera a) sono aumentati rispettivamente del 50 per cento o del 100 per cento
- c) per ogni misuratore speciale richiedente prove supplementari, i diritti di cui alle lettere a) e b) sono aumentati del 50 per cento

*Trasformatori di misura*

- a) per ogni trasformatore di corrente ad unico rapporto e con corrente primaria non superiore a 100 A . . . . . » 300  
 Supplemento di diritto per ogni 100 A o frazione in più . . . . . » 100
- b) per ogni trasformatore di tensione ad unico rapporto e con tensione primaria non superiore a 1000 V . . . . . » 500  
 Supplemento di diritto per ogni 5.000 V o frazione in più . . . . . » 200

I trasformatori di misura con rapporti multipli, per ciascuno dei quali sia richiesta la verifica, vengono considerati, agli effetti del diritto, come altrettanti trasformatori indipendenti a ciascuno dei quali si applica la tariffa di cui alle voci a) e b).

Per tutte le verificazioni eseguite sul luogo di installazione, i diritti dovuti sono triplicati.

*Manometri campioni ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore e manometri ordinari per misurazioni in rapporto con terzi*

Per la verifica di un manometro:

- quando indica pressioni tra 0 e 25 kg per cm quadrato . . . . . L. 500  
 quando indica pressioni superiore a 25 kg per cm quadrato ma non maggiori di 30 kg per cm quadrato . . . . . » 700  
 quando indica pressioni superiori a 30 kg per cm quadrato ma non maggiori di 100 kg per cm quadrato . . . . . » 1.000  
 quando indica pressioni superiori a 100 kg per cm quadrato, fino ad un massimo di 200 kg per cm quadrato . . . . . » 1.200

## TABELLA D

DIRITTI DOVUTI PER LE VERIFICAZIONI FACOLTATIVE  
DI CUI ALL'ART. 32 DELLA PRESENTE LEGGE*Termometri (esclusi quelli per uso medico):*

Per la determinazione di ciascuno dei punti fondamentali 0° C e 100° C . . .	L.	1.000
Per ogni osservazione compresa fra le temperature superiori a 0° C e inferiori a 100° C . . . . .	»	200
Per ogni osservazione di temperature inferiori a 0° C e superiori a 100° C . .	»	500
L'importo minimo dei diritti è di . . . . .	»	500

*Termometri per uso medico . . . . .* » 300

*Alcoolometri, termo-alcoolometri, densimetri e termo-densimetri:*

Per ogni termo-alcoolometro o termo-densimetro . . . . .	»	1.000
Per ogni alcoolometro semplice o densimetro semplice . . . . .	»	700
Per la verificaazione di un punto del termometro oltre i tre prescritti dal Regolamento . . . . .	»	200
Per la verificaazione di un punto della scala alcoolometrica, oltre i cinque prescritti dal Regolamento . . . . .	»	200

*Misure di lunghezza aventi carattere di precisione:*

Per la verificaazione della lunghezza di misure a teste ed a tratti comprese fra due punti, non superiori ad un metro alla temperatura ambiente . . . .	»	2.000
Per la verificaazione dei decimetri di un metro . . . . .	»	3.000
Per la verificaazione dei primi 20 centimetri di un metro e per la verificaazione dei cm. di un doppio decimetro . . . . .	»	3.000
Per la verificaazione dei primi dieci millimetri di una lunghezza . . . . .	»	3.000

*Pesi aventi carattere di precisione:*

Per la verificaazione di una serie di pesi frazionari del grammo, senza la determinazione diretta dei volumi . . . . .	»	2.000
Per la verificaazione di una serie di pesi tra un grammo e cento grammi, senza la determinazione dei volumi . . . . .	»	2.000
Per la verificaazione di una serie di pesi dal grammo al chilogrammo, senza la determinazione dei volumi . . . . .	»	3.000
Per la verificaazione di una serie di pesi dal grammo al miriagrammo, senza la determinazione dei volumi . . . . .	»	5.000
Per la verificaazione di un chilogrammo campione, con la determinazione del volume . . . . .	»	5.000

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

*Manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità, siano esse espresse in chilogrammi per centimetro quadrato, in atmosfere o in metri acqua:*

Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cm. quadrato . . . . .	L.	500
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 kg. per cm. quadrato ma non maggiore di 30 kg. per cm. quadrato . . . . .	»	700
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 30 kg. per cm. quadrato ma non maggiore di 100 kg. per cm. quadrato . . . . .	»	1.000
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 kg. per cm. quadrato ma non maggiore di 500 kg. per cm. quadrato . . . . .	»	1.500
Quando hanno l'indicazione massima superiore a 500 kg. per cm. quadrato . . . . .	»	2.000

*Tariffa ad ore di lavoro:*

In ragione di L. 500 l'ora, per le verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, riguardanti lunghezze, volumi e masse.

TABELLA I

## PERSONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
670	Direttore superiore dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi . . . . .	1
670	Ispettore Generale Centrale . . . . .	1
500	Direttori Capi di Circolo di Ispezione metrica . . . . .	6
402	Direttori . . . . .	8
325 } 271 }	Direttori aggiunti e Vice Direttori aggiunti . . . . .	14
		<u>30</u>

TABELLA II

## PERSONALE DELLA CARRIERA DI CONCETTO (RUOLO TECNICO)

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
500	Ispettori Capi . . . . .	10
402	Ispettori principali . . . . .	25
325	Primi Ispettori . . . . .	50
271	Ispettori . . . . .	70
229 } 202 }	Ispettori aggiunti e Vice Ispettori . . . . .	85
		<u>240</u>

TABELLA III

## PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
271	Archivista capo . . . . .	11
229	Primo archivista . . . . .	22
202	Archivista . . . . .	37
180	Applicato e . . . . .	60
157	Applicato aggiunto . . . . .	
		<u>130</u>

TABELLA IV

## PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
173	Commesso . . . . .	7
159	Usciere capo . . . . .	43
151	Bollatore usciere . . . . .	90
		<u>140</u>

TABELLA V

## PERSONALE AUSILIARIO TECNICO

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
173	Capo agente tecnico . . . . .	2
159	Agente tecnico . . . . .	18
		<u>20</u>

TABELLA VI

## OPERAI

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
193	Capo operaio . . . . .	1
	Meccanico specializzato . . . . .	5
167	Bilanciaio specializzato . . . . .	1
	Pantografista specializzato . . . . .	1
	Falegname specializzato . . . . .	1
152	Operaio comune . . . . .	1
		<u>10</u>

## TABELLA VII

## RUOLO AD ESAURIMENTO

Coefficiente	Qualifica	N. dei posti
500	Direttore Capo dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi . . . . .	1
500	Direttore Capo Centrale del Servizio ispettivo metrico .	1
500	Direttore Capo di Circolo di Ispezione metrica . . . . .	4
402	Direttore . . . . .	10
325	Direttore aggiunto . . . . .	2
		<hr/>
		18
		<hr/> <hr/>